

V

(Avvisi)

**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA****COMMISSIONE**

Comunicato del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 47/07)

Annuncio della 24^a tornata di concessione, da parte del Regno Unito, di licenze di esplorazione off-shore di petrolio e gas

Ministero delle attività economiche e delle riforme regolamentari**The Petroleum Act 1998****Tornata di concessione di licenze di esplorazione off-shore**

1. Il ministro delle attività economiche e delle riforme regolamentari (*Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform*) invita le persone interessate a presentare domanda di licenza di coltivazione di idrocarburi in mare per una determinata superficie della piattaforma continentale britannica.
2. Tale invito riguarda i blocchi e le parti di blocchi indicati su mappe depositate presso il ministero delle attività economiche e delle riforme regolamentari (BERR). Queste mappe possono essere consultate su appuntamento [tel. (44-207) 215 50 32] dal lunedì al venerdì tra le 9.15 e le 16.45 nel corso del periodo previsto dal presente comunicato.
3. Maggiori informazioni sull'offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe della superficie interessata dal presente invito nonché le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito web dell'EDU (Energy development unit — Unità di sviluppo dell'energia) (cfr. di seguito).
4. Tutte le domande saranno esaminate sulla base delle disposizioni dei *Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995* (S.I. 1995, n. 1434) e in funzione della costante necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e di gas del Regno Unito nonché tenendo in debito conto gli aspetti ambientali.

Domande di «licenze tradizionali» e di «licenze frontiera»

5. Le candidature saranno valutate sulla base dei criteri seguenti:
 - a) la sostenibilità finanziaria e la capacità finanziaria del richiedente per portare a compimento le attività autorizzate nell'ambito della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area situata nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda;

- b) la capacità tecnica del richiedente di realizzare le attività autorizzate nell'ambito della licenza nel periodo iniziale, ivi compresa la determinazione del potenziale di produzione di idrocarburi nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda. La capacità tecnica sarà valutata in parte in funzione della qualità dell'analisi effettuata del o dei blocchi oggetto della domanda;
- c) il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area oggetto della domanda;
- d) quando il richiedente è o è stato titolare di una licenza accordata nell'ambito del *Petroleum Act 1998* o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità dimostrate dal richiedente nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale licenza.

6. L'operatore proposto all'interno di ciascun gruppo di richiedenti (comprese le imprese che presentano domanda a titolo individuale) deve presentare una dichiarazione che attesti la politica generale in materia ambientale da esso perseguita ai fini della realizzazione delle attività in mare oggetto di un'autorizzazione.

7. Per quanto riguarda le domande di «licenze tradizionali» e di «licenze frontiera», il ministro le concederà solo se è disposto ad approvare nel contempo la scelta dell'operatore effettuata dal richiedente. Prima di approvare un operatore, il ministro deve accertarsi che l'operatore proposto sia in grado di pianificare e gestire operazioni di perforazione in termini di organico, esperienza e formazione del personale, procedure e metodologie proposte, struttura del *management*, interfacce con i contraenti e strategia aziendale generale. Nell'esaminare la candidatura dell'operatore proposto, il ministro terrà conto sia delle nuove informazioni contenute nella domanda sia delle precedenti esperienze del candidato in qualità di operatore, nel Regno Unito e all'estero.

Domande di «licenze di promozione»

8. Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) la sostenibilità finanziaria del richiedente;
- b) la capacità tecnica del richiedente di realizzare le attività autorizzate nell'ambito della licenza nei primi due anni, ivi compresa la determinazione del potenziale di produzione di idrocarburi nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda. La capacità tecnica sarà valutata in parte sulla base della qualità dell'analisi effettuata del o dei blocchi oggetto della domanda;
- c) la qualità dell'approccio del richiedente per reperire le risorse finanziarie e tecniche supplementari che potrebbero risultare necessarie per svolgere la parte essenziale del programma di lavoro del secondo biennio del periodo iniziale;
- d) quando il richiedente è o è stato titolare di una licenza accordata nell'ambito del *Petroleum Act 1998* o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità dimostrate dal richiedente nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale licenza.

9. Le «licenze di promozione» scadono dopo due anni qualora il licenziatario non abbia dimostrato al BERR la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a compimento il programma di lavoro del periodo iniziale, il che comprende l'impegno fermo di perforare almeno un pozzo o di portare a compimento un'attività equivalente. Il programma di lavoro del periodo iniziale deve essere portato a termine entro quattro anni.

10. Per ulteriori informazioni sulle istruzioni di cui sopra, relative al presente invito, consultare il sito web dell'Energy Development Unit — Unità di sviluppo dell'energia (EDU): <http://www.og.berr.gov.uk/>

Licenze

11. Qualora il ministro decida di assegnare una licenza a seguito del presente invito, l'offerta ha luogo entro dodici mesi dalla data del presente avviso.

12. Il ministro declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dal richiedente al momento in cui ha previsto di presentare o ha effettivamente presentato la domanda.

Valutazione ambientale

13. Il BERR ha svolto una valutazione ambientale strategica di tutta l'area oggetto dell'offerta secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Il risultato della valutazione può essere consultato sul sito web dell'Energy Development Unit — Unità di sviluppo dell'energia (EDU): <http://www.og.berr.gov.uk/>

14. Le licenze da concedere in virtù del presente invito saranno rilasciate soltanto se a) non vi è un impatto significativo sulle zone speciali di conservazione (ZSC) né sulle zone di protezione speciale (ZPS) oppure se b) da un'adeguata valutazione in base alle direttive «habitat» e «uccelli selvatici» si desume che non vi saranno effetti negativi sulle suddette ZSC e ZPS.

15. Amministrazione responsabile del rilascio delle licenze: Energy Development Unit (EDU), Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform, 1 Victoria Street, London SW1H 0ET, United Kingdom [tel. (44-207) 215 50 32, fax (44-207) 215 50 70].

Sito web dell'Energy Development Unit — Unità di sviluppo dell'energia (EDU) web: <http://www.og.berr.gov.uk/>
